

Regolamento sull'istituzione e sul funzionamento dell'Avvocatura del Comune di Marino e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e disciplina dei compensi professionali, ai sensi e per gli effetti della legge professionale Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e ss.mm.

Art. 1 _ Istituzione dell'Ufficio Legale

1. È formalmente istituita l'Avvocatura del Comune di Marino, che provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione Comunale, le cui funzioni ed attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'Ufficio Legale è dotato dell'autonomia ed indipendenza proprie della professione forense.
3. Gli Avvocati del Comune di Marino sono assunti tramite concorso pubblico.
4. La responsabilità dell'Avvocatura è affidata, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, ad un Avvocato iscritto nell'Elenco Speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della Legge Professionale.

Art. 2 _ Rappresentanza giudiziaria

1. Il Comune di Marino e le sue eventuali Aziende Speciali stanno in giudizio con il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura comunale, sia nelle cause attive che passive.
2. Gli Avvocati appartenenti al ruolo professionale dell'Avvocatura comunale svolgono il loro mandato innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza tecnica in giudizio.
3. In favore degli Avvocati del Comune di Marino è rilasciata apposita procura speciale o generale alle liti da parte del legale rappresentante dell'Ente per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Marino, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali ed amministrative, nonché innanzi a collegi arbitrali.
4. Stante l'esclusività della rappresentanza processuale in capo al Sindaco, la sottoscrizione della procura speciale alle liti da parte di questi o il rilascio della procura generale alle liti in favore degli Avvocati di ruolo dell'Avvocatura comunale, perfeziona in sé la volontà di costituirsi in una controversia pendente, senza necessità di atti presupposti.
5. L'azione per il promovimento di un giudizio, nonché l'azione per la conciliazione o la transazione nelle liti in cui l'Amministrazione Comunale è parte attiva, ovvero la costituzione di parte civile in giudizi penali, è proposta dal Dirigente Responsabile dell'Area competente nella materia afferente al caso trattato, che trasmette all'Avvocatura le determinazioni assunte in ordine al promovimento del giudizio, nonché alle conciliazioni ed alle transazioni, ovvero dal Sindaco, informandone la Giunta per il tramite dell'Assessore di riferimento.
6. All'Avvocatura è affidata l'assunzione e la gestione in sede tecnico-processuale delle iniziative per la cura degli interessi dell'Amministrazione.
7. L'Ufficio Legale può sempre proporre, qualora ne ravvisi la necessità, la nomina di periti di parte e/o esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione.

Art. 3 _ Funzione consultiva

1.L'Avvocatura svolge, altresì, funzioni consultive a favore degli Organi di alta Amministrazione del Comune di Marino; essa provvede, inoltre, ad esprimere il proprio parere in merito alle richieste formulate dagli Uffici dell'Amministrazione. I quesiti giuridici indirizzati all'Avvocatura devono essere firmati dal Dirigente responsabile dell'Ufficio richiedente e saranno resi, di norma, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui pervengono, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti, per i quali necessiti un termine maggiore.

Art. 4 _ Avvocati del Comune di Marino

1.Gli Avvocati del Comune di Marino sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con gli oneri finanziari conseguenti a carico dell'Ente.

2.La responsabilità ed il coordinamento dell'Avvocatura sotto un profilo tecnico giuridico ed ai fini delle relazioni annuali del contenzioso al Sindaco, sono affidati secondo criteri di rotazione semestrali ad un Avvocato di ruolo iscritto nell'elenco speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge professionale. L'Avvocato coordinatore è un *primus inter pares* non sussistendo vincoli gerarchici tra gli Avvocati.

Art.5_Copertura assicurativa

1.Gli Avvocati facente parte dell'Avvocatura del Comune sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art.6_Indipendenza degli Avvocati del Comune di Marino

1.Gli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura del Comune di Marino, nel rispetto delle norme vigenti e dei doveri sanciti dal Codice Deontologico Forense, non sono ordinati gerarchicamente ed esercitano le loro funzioni in piena libertà, autonomia ed indipendenza di giudizio, ai sensi dell'art 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense).

2.In adempimento dei doveri inerenti l'attività professionale e per il miglior esercizio di essa, gli Avvocati di ruolo del Comune di Marino, nell'esercizio dell'attività professionale fuori la sede dell'Avvocatura comunale e nelle giornate di udienza, non sono tenuti all'utilizzo dei sistemi di rilevazione automatica della presenza.

3.L'Avvocato comunale esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia ed indipendenza nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

4. La prestazione di lavoro dell'Avvocato comunale è svolta rispondendo ad esigenze di flessibilità, tenuto conto della natura eminentemente professionale degli impegni e dell'attività degli Avvocati e della necessaria autonomia degli stessi.

5. Dall'autonomia ed indipendenza discende che l'Avvocato risponde direttamente ed unicamente al Legale Rappresentante dell'Ente nell'espletamento del mandato professionale, anche se corrisponde con i Responsabili delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esplicazione del mandato.

6. L'attività cui l'Avvocato comunale è addetto consiste nell'assistenza, nella rappresentanza e nella difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo ma comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

8. L'Ente garantisce al professionista le risorse necessarie per l'aggiornamento professionale.

Art.7_Ulteriori attività dell'Ufficio legale

1. L'Ufficio Legale comunale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, può fornire assistenza legale ad altri Enti o Comuni, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocato.

2. All'Avvocato dell'Ente possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna da parte di altri Enti o Comuni. In tal caso il Comune – prima di rilasciare conseguente nulla osta – valuta che il conferimento dell'incarico non pregiudichi la prestazione lavorativa e non contrasti con gli interessi dell'Ente di appartenenza.

3. Le prestazioni di cui sopra non potranno essere svolte in presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione e nel caso vi sia nocumento per la normale attività dell'Ufficio Legale.

Art. 8_ Rapporti con gli Uffici Comunali

1. Al fine di assicurare idonee norme procedurali per il conferimento degli incarichi legali all'Avvocato dell'Ente, nonché l'efficace e tempestiva attività dell'Ufficio Legale, i soggetti incaricati di ricevere gli atti giudiziari notificati all'Amministrazione Comunale ed al suo Legale Rappresentante, hanno l'obbligo di tempestiva e formale trasmissione dell'atto notificato all'Avvocatura Comunale, nonché al Responsabile dell'Area competente per materia.

2. Quest'ultimo, se non ritiene di dover emettere provvedimenti in via di autotutela, da comunicarsi immediatamente all'Avvocatura, dovrà trasmettere all'Avvocatura tutta la documentazione inerente il capo di specie, nel quale devono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e le motivazioni poste a base dell'atto e/o del comportamento assunto dall'Ufficio, unitamente ai documenti necessari per la difesa in giudizio dell'Ente, entro il termine indicato formalmente dall'Avvocatura medesima.

4. Gli Uffici Comunali hanno l'obbligo – anche quando il giudizio è in corso – ed anche in assenza di espressa richiesta, di riferire tempestivamente tutto quanto è a loro conoscenza e di rimettere all'Avvocatura tutti gli atti e i documenti necessari per la corretta impostazione o prosecuzione della lite, in tempo comunque utile per gli eventuali adempimenti processuali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero pregiudicare l'esito delle controversie e ledere gli interessi dell'Amministrazione. Essi sono anche tenuti a fornire, ove richiesti, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

5. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Avvocato provvede, in ogni caso, a segnalare, al Sindaco ed al Dirigente le eventuali problematiche che insorgano nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo. I suddetti Organi adottano i provvedimenti diretti alla rimozione delle cause che impediscono il regolare svolgimento delle attività legali.

Art. 9 _ Nomina dei consulenti tecnici

1. Quando ricorrono i presupposti, gli Avvocati del Comune di Marino possono nominare periti di parte, esperti, interni ed esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, in relazione alla copertura in bilancio delle relative spese.

2. Il compenso dei consulenti è determinato assumendo come parametro di riferimento la liquidazione giudiziale del CTU e, secondo la normativa vigente, per i funzionari pubblici in servizio.

Art.10_ Personale amministrativo

1.L'Avvocatura è dotata di un supporto da parte del personale amministrativo e tecnico facente parte dell'attuale area legale, idoneo ad assicurare il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche in relazione alla collocazione della stessa tra le strutture di supporto dell'Amministrazione.

Art.11_Domiciliazione e spese varie

1. Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'Organo Giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Avvocatura Comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente presso un avvocato domiciliatario.

2.Per le eventuali spese procedurali relative all'attività dell'Ufficio (notifiche, diritti di cancelleria, registrazione di atti giudiziari, rimborsi vari per spese anticipate, ecc.) si provvederà attraverso l'Economista comunale, così come per il rimborso delle spese sostenute e documentate di trasferta in occasione di attività professionale svolta fuori dal circondario di stretta competenza dell'Ente.

Art. 12_ Pratica forense

1. Presso l'Ufficio Legale dell'Ente può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, sia tramite la pubblicazione di un bando, sia mediante la stipula di apposita convenzione con il Consiglio dell'Ordine di Velletri.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo previsto per essere ammessi agli esami di stato.

3. La pratica legale non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale riconoscimento di una borsa di studio.

Art. 13 _ Compensi professionali

1.Agli Avvocati di ruolo del Comune di Marino sono riconosciuti e corrisposti i compensi professionali come segue: a) nel caso in cui la controversia si sia definita con esito sostanzialmente favorevole e con condanna della controparte al pagamento delle spese legali in favore del Comune, sono riconosciuti e liquidati i compensi professionali così come indicati nella decisione favorevole all'Ente, ridotti del 20%; b) nel caso in cui l'esito sia stato favorevole e con compensazione delle spese di giudizio, sono riconosciuti e corrisposti i compensi determinati attraverso la redazione di notule sottoscritte dagli Avvocati in conformità ai criteri ed ai parametri medi dettati dal Decreto del Ministro della Giustizia del 10.3.2014 n. 55 e ss.mm.ii., con attestazione in calce del puntuale svolgimento dell'attività professionale con un abbattimento omnicomprendente del 20%. I compensi professionali da corrispondere agli Avvocati interni costituiscono parte della retribuzione, e si intendono al lordo degli oneri riflessi, ed al netto dell'IRAP, che è a carico dell'Ente di appartenenza.

2.Per decisione e/o esito favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca un giudizio, quale, a mero titolo esemplificativo, sentenze, ordinanze, decreti, lodi, verbali di conciliazione, e provvedimenti similari e che rappresentino un indubbio vantaggio per l'Ente rispetto alla pretesa avversaria.

3.I suddetti compensi spettano anche in caso di esito sostanzialmente favorevole per l'ente, come nelle ipotesi di provvedimento che dichiara l'improcedibilità, l'estinzione per rinuncia agli atti, la inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di giurisdizione o difetto di competenza nel caso di mancata riassunzione nei termini, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre forme analoghe che non siano la conseguenza di provvedimenti di autotutela.

4.I compensi professionali sono erogati, nei limiti individuali stabiliti dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata e dall'apposito stanziamento di bilancio previsto, nel periodo di riferimento degli affari contenziosi, entro trenta giorni dalla consegna all'Amministrazione delle notule di cui al punto

1. del presente articolo, corredate dei provvedimenti favorevoli e vengono ripartiti tra tutti gli Avvocati in ruolo presso l'Avvocatura del Comune di Marino in misura uguale.

Art.14_Riconoscimento professionale

1.L'inquadramento professionale ed i principi generali del trattamento economico degli Avvocati del Comune di Marino, sono disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247, dal CCNL di categoria, dall'eventuale contratto collettivo decentrato e dal presente Regolamento.

2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'Amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. L'Amministrazione, pertanto, riconosce ed istituisce, ai sensi del CCNL Enti Locali vigente, le posizioni organizzative corrispondenti al numero di Avvocati comunali, iscritti all'Albo Professionale ed assegnati all'Avvocatura, stabilendo che le stesse verranno conferite con separato Decreto Sindacale.

3. Secondo quanto previsto dal CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali 14.09.2000 modificato in data 21.05.2018, i compensi professionali erogati agli avvocati interni titolari di posizione organizzative, assorbono gradualmente le retribuzioni annuali di risultato, essendo la correlazione tra i compensi professionali e le retribuzioni di risultato definita dalle rispettive contrattazioni decentrate integrative, sede in cui potrà essere stabilita l'esclusione totale o parziale degli Avvocati dalle retribuzioni di risultato erogabili in base alle norme del CCNL.

Art.15_Accesso agli atti

1.Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, in virtù del segreto professionale già previsto dall'Ordinamento. Nonché al fine di salvaguardare i rapporti tra difensore e difesa, sono sottratte al diritto di accesso, i seguenti documenti: a) gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche; b) i pareri legali resi in relazione a litigi potenziali in atto; c) la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art.16_Disposizioni finali e transitorie

1.Per quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni contenute nel r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 e ss.mm. ed integrazioni, nell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, nella Legge 31 dicembre 2012 n. 247, nonché i principi generali concernenti gli Avvocati scritti nella sezione speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche.

2.Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 19.01.2015 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione con esso incompatibile. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare;

3. Quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intende disciplinato ai sensi delle leggi vigenti.

4. In virtù del peculiare rapporto di lavoro intercorrente tra il Comune di Marino e gli Avvocati dell'Avvocatura Comunale, ed in considerazione della alta specializzazione professionale necessaria alla cura degli affari contenziosi e consultivi coinvolgenti l'Amministrazione, si attesta che il presente Regolamento soddisfa i requisiti legislativamente stabiliti e riferiti all'incarico conferito con forma scritta *ab substantiam* ed ai compensi professionali dovuti in base alla complessità dell'incarico, all'importanza dell'opera svolta, ed al decoro professionale.